



M

ORIGINALE

REPUBLICA ITALIANA
08204/04

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto
Società -
impugnativa del
Giudice

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Renato RORDORF - Presidente e Relatore -
- Dott. Gianfranco GILARDI - Consigliere -
- Dott. Carlo PICCININNI - Consigliere -
- Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
- Dott. Onofrio FITTIPALDI - Consigliere -

R.G.N. 10482/03
13239/03
13528/03
Cron. 15845
Rep. 1939
Ud.20/02/04

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

L'EDERA COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA IN LCA, in
 persona del Commissario Liquidatore Dott. Francesco
 Dosi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTI
 PARIOLI 12, presso l'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la
 rappresenta e difende, giusta delega a margine del
 ricorso;

- ricorrente -

contro

ZETA GENERAL SERVICES GROUP SPA, GERARD ROBERTO;

- intimati -

e sul 2° ricorso n° 13239/03 proposto da:

ZETA GENERAL SERVICES GROUP SPA, in persona del legale

2004
461



rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso l'avvocato CARLO
MARIA BARONE, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

L'EDERA COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA IN LCA,
GERARD ROBERTO;

- intimati -

e sul 3° ricorso n° 13528/03 proposto da:

GERARD ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
PANAMA 88, presso l'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

ZETA GENERAL SERVICES GROUP SPA, L'EDERA COMPAGNIA
ITALIANA ASSICURAZIONI IN LCA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 812/02 della Corte d'Appello di
ROMA, depositata il 26/02/02 (0 28/02/02) -

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/02/2004 dal Consigliere Dott. Renato
RORDORF;



udito per la ricorrente L'EDERA SPA l'Avvocato IANNOTTA
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso 10482/03 ed
il rigetto dei ricorsi incidentali;

udito per la c/ricorrente e ric. inc. SOCIETA' ZETA
l'Avvocato BARONE che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso 13239/03 ed il rigetto del ricorso 10482;

udito per il c/ricorrente e ric. inc. Sig. GERARD
l'Avvocato ROMANO, con delega, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso 13528/03 ed il rigetto degli
altri ricorsi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per
l'accoglimento del primo motivo del ricorso,
l'inammissibilità degli altri motivi del ricorso
incidentale 13239/03; l'inammissibilità del ricorso
principale e del ricorso incidentale 13528/03.

Svolgimento del processo

Il Ministro dell'industria, con decreto del 9 lu-
glio 1993, sciolse gli organi amministrativi e sindaca-
li della società L'Edera Compagnia Italiana di Assicu-
razioni s.p.a. (in prosieguo indicata solo come Edera).
Nel medesimo tempo l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap)
procedette alla nomina del commissario straordinario
nella persona del dott. Roberto Gerard, il quale, al



termine del suo mandato, provvide a depositare il bilancio della gestione commissariale per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 30 settembre 1994.

La società Zeta General Services Group s.p.a. (in seguito indicata unicamente come Zeta), titolare del 28% del capitale sociale dell'Edera, citò in giudizio il dr. Gerard, nella detta qualità, innanzi al Tribunale di Frosinone, chiedendo dichiararsi nullo il bilancio commissariale per violazione delle disposizioni di legge riguardanti la redazione della nota integrativa e la valutazione di cespiti iscritti nello stato patrimoniale.

Il convenuto eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed, avendo l'attrice richiesto il regolamento preventivo di giurisdizione, le sezioni unite di questa corte si pronunciarono, con sentenza n. 378 del 1997, affermando che il bilancio redatto dal commissario nominato in sostituzione degli organi ordinari di una società di assicurazioni assolve alle medesime finalità di trasparenza e d'informazione proprie del bilancio ordinario e, pur provenendo da un soggetto di nomina pubblica, mantiene la propria natura di atto della società, non sottraendosi al relativo regime giuridico, anche quanto all'impugnazione; di modo che la relativa controversia non coinvolge il provvedimento di



approvazione dello stesso bilancio da parte dell'Isvap e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Riassunta perciò la causa dinanzi al Tribunale di Frosinone, intervenne in giudizio anche il legale rappresentate pro tempore della società Edera, che aderì alle domande dell'attrice. Le quali domande, tuttavia, furono respinte dal tribunale, che non ravvisò i denunciati vizi del bilancio.

La Zeta propose appello e, nel giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte d'appello di Roma, si costituirono per resistere al gravame sia il dr. Gerard sia l'Edera (sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'Industria del 29 luglio 1997), in persona del commissario liquidatore dr. Francesco Dosi. La legittimazione del commissario fu però contestata dall'appellante, il quale frattanto aveva intrapreso anche un diverso giudizio per far dichiarare la giuridica inesistenza del provvedimento ministeriale di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa da parte dell'Edera e del conseguente decreto di messa in liquidazione di detta società.

La corte d'appello, con ordinanza depositata il 2 luglio 1999, sospese il giudizio dinanzi a sé in attesa della definizione di tale diversa causa. Ma



l'ordinanza, a seguito di ricorso della Zeta, fu annullata da questa Suprema corte, con sentenza n. 7048 del 2000, sul rilievo che la decisione concernente l'eccepita invalidità del decreto ministeriale di sottoposizione dell'Edera a liquidazione coatta non sarebbe comunque suscettibile di fare stato nel presente giudizio.

La causa è stata quindi nuovamente riassunta dinanzi alla Corte d'appello di Roma e decisa con sentenza emessa il 28 febbraio 2002.

La corte d'appello ha anzitutto ritenuto di non poter prendere in esame l'eccezione di difetto di legittimazione passiva prospettata dalla difesa del dr. Gerard solo dopo la riassunzione del giudizio conseguente all'annullamento dell'ordinanza di sospensione, essendosi formato al riguardo un giudicato implicito. Ha altresì ritenuto che non vi fossero elementi idonei a far considerare giuridicamente inesistente il decreto di sottoposizione dell'Edera a liquidazione coatta amministrativa e che, quindi, non si potesse dubitare della regolare costituzione in giudizio di detta società per il tramite del commissario liquidatore dr. Dosi.

Quanto al merito, la medesima corte ha giudicato fondate le censure mosse alla nota integrativa del bilancio di cui si discute, con particolare riguardo: 1)



alla mancata inclusione degli acquisti dei titoli a reddito fisso tra i movimenti delle immobilizzazioni che l'art. 2427, n°2, c.c. impone di indicare; 2) all'incompleta indicazione dei dati concernenti le partecipazioni, richiesti dal successivo n°5 del medesimo articolo, ed alla mancata indicazione delle ragioni per le quali alcune partecipazioni erano state iscritte in bilancio al valore di costo, anziché al valore di patrimonio netto; 3) alla violazione della disposizione dettata dal n°7 del citato art. 2427 in tema di composizione della voce "ratei e risconti"; 4) all'omessa indicazione del compenso spettante al commissario ed al comitato di sorveglianza, come prescritto dal successivo n°16 di detto articolo. Ha invece escluso la fondatezza degli altri rilievi critici formulati dalla Zeta in ordine alla medesima nota integrativa e ad altri aspetti del bilancio, ed ha ritenuto assorbite ulteriori questioni prospettate dall'attrice, poi appellante, in via meramente subordinata. L'impugnato bilancio dell'Edera è stato, pertanto, dichiarato nullo, con conseguente condanna di detta società a rimborsare la Zeta delle spese di entrambi i gradi del giudizio, spese che sono state invece compensate nei riguardi del dr. Gerard.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'Edera,



sempre in persona del commissario liquidatore dr. Dosi, prospettando quattro motivi di censura, illustrati da memoria.

Resistono, con separati controricorsi, la Zeta ed il dr. Gerard. Entrambi formulano, a propria volta, ricorsi incidentali. Quello della Zeta, anch'esso corredato poi da memoria, articolato in tre motivi, il secondo ed il terzo dei quali condizionati; e quello del dr. Gerard in due motivi, il secondo dei quali condizionato.

Il difensore della ricorrente ha anche depositato note d'udienza, ai sensi dell'art. 379, ult. comma, c.p.c.

Motivi della decisione

1. I ricorsi proposti avverso il medesimo provvedimento debbono preliminarmente essere riuniti, come prescrive l'art. 335 c.p.c.

2. Prima di procedere all'esame del ricorso principale, occorre vagliare l'eccezione d'inammissibilità di detto ricorso, formulata dalla controricorrente società Zeta, con l'avvertenza che le argomentazioni poste a fondamento di tale eccezione preliminare rispecchiano anche il contenuto delle censure mosse all'impugnata sentenza nel primo motivo di ricorso incidentale prospettato dalla medesima società Zeta, il cui esame ri-



sulta perciò assorbito da quanto si dirà in ordine all'indicata eccezione.

Viene riproposto all'attenzione di questa corte il tema dell'idoneità del commissario liquidatore, dr. Dosi, a rappresentare in giudizio la società Edera. Idoneità contestata dalla difesa della Zeta, sul presupposto che sarebbe giuridicamente inesistente il decreto ministeriale di sottoposizione dell'Edera a liquidazione coatta, e di contestuale nomina del predetto commissario, con la conseguenza che il ricorso risulterebbe inammissibile per difetto del necessario potere rappresentativo in colui che ne ha deciso la proposizione ed ha sottoscritto, a margine di esso, la delega al difensore.

2.1. L'eccezione è infondata, al pari del primo motivo del ricorso incidentale della società Zeta, che la riecheggia.

Se anche, infatti, si condividesse l'assunto per il quale l'atto amministrativo di preposizione del dr. Dosi alla gestione della società, contestualmente posta in liquidazione coatta, era stato emesso in totale carenza dei relativi poteri, resterebbe nondimeno che quell'atto di preposizione v'è stato e che, in conseguenza di esso, il dr. Dosi ha assunto ed esercitato stabilmente di fatto la gestione di detta società ope-



rando anche verso i terzi come rappresentante di essa.

In una siffatta situazione, i principi generali della gestione di affari altrui e quelli sottesi alla più recente giurisprudenza di questa corte in tema di responsabilità degli amministratori di fatto delle società di capitali (si vedano Cass. 14 settembre 1999, n. 9795; e Cass. ; 6 marzo 1999, n. 1925) impongono di ritenere che anche la costituzione in giudizio e l'esercizio dei correlati poteri d'impugnazione da parte del medesimo dr. Dosi, in nome e per conto dell'Edera, siano comunque a quest'ultima riferibili. Alla medesima conclusione inducono, del resto, sia i principi elaborati dai cultori del diritto amministrativo in tema di atti compiuti dal c.d. "funzionario di fatto o apparente", che si ritiene mantengano la propria validità pur in presenza d'irregolarità nell'investitura e d'inefficacia della nomina del funzionario, stante la loro diretta riferibilità all'ente, oltre che l'esigenza di tutelare coloro che in buona fede abbiano avuto rapporti con il funzionario medesimo (cfr. anche, in argomento, Cass. 18 dicembre 1995, n. 12910); sia il sostrato comune ad una molteplicità di norme del diritto societario (in tema di pubblicità della nomina, di prorogatio dei poteri degli amministratori scaduti, di nomina giudiziale dei liquidatori,



e via dicendo) da cui si ricava la costante preoccupazione del legislatore di evitare che società dotate di autonoma personalità giuridica possano trovarsi ad operare in situazioni di carenza o d'incertezza nell'individuazione dei soggetti ai quali è demandata la loro gestione e la loro rappresentanza esterna. Principi, questi, che escludono si possa pervenire, nel caso in esame, alla conclusione secondo cui il commissario liquidatore designato dalla pubblica autorità e di fatto insediato nella carica difetterebbe di poteri rappresentativi della società; con il paradossale esito di rendere completamente privi di effetti, *erga omnes*, tutti gli atti compiuti nell'arco di diversi anni dalla medesima società a ministero di detto commissario liquidatore, ad onta del fatto che nessun altri che lui abbia potuto gestire e rappresentare la società in quel periodo, e che ciò sia avvenuto a seguito di una nomina resa pubblica mediante inserzione del relativo provvedimento nella Gazzetta ufficiale.

3. Anche il primo motivo del ricorso incidentale proposto dal dr. Gerard dev'essere esaminato con priorità, rispetto al ricorso principale, giacché da esso dipende l'esatta individuazione dei soggetti nei cui confronti è destinata ad operare la decisione di merito di cui la ricorrente principale chiede l'annullamento,



e dunque riveste carattere logicamente preliminare.

Il ricorrente incidentale si duole del fatto che la sentenza impugnata, benché ormai la società Edera fosse in causa per il tramite di chi ne aveva assunto la legale rappresentanza, dopo la cessazione del periodo di commissariamento, sia stata resa anche nei confronti di lui, dr. Gerard, nella qualità di ex commissario. Il che sarebbe errato, perché non esiste alcuna legittimazione riferibile a chi è stato (ma non è più) legale rappresentante di un ente, né comunque il commissario straordinario di un'impresa di assicurazioni è dotato di una soggettività e di una capacità processuale propria, distinta da quella dell'ente cui è temporaneamente preposto. Altrettanto errata sarebbe, poi, l'affermazione della corte d'appello secondo cui su tale questione, non tempestivamente dedotta al momento della costituzione del dr. Gerard in secondo grado, si sarebbe formato un implicito giudicato, trattandosi invece di questione rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.

3.1. La doglianza è infondata, sia pure per argomenti in parte diversi da quelli su cui si è basata l'impugnata sentenza.

La corte d'appello, come si è accennato, ha ritenuto essersi formato sul punto un giudicato implicito,



avendo il primo giudice pronunciato nel merito della domanda di nullità del bilancio senza nulla osservare in ordine alla posizione processuale dell'ormai ex commissario straordinario dell'Edera, dr. Gerard, e non avendo quest'ultimo sollevato alcuna specifica ~~questio-~~
~~ne di~~ eccezione in proposito all'atto della sua costituzione nel giudizio di gravame.

Se solo questo unico profilo fosse da prendere in esame, un giudicato interno di carattere implicito non sarebbe qui, tuttavia, ravvisabile. Vi osterebbe l'assorbente considerazione che l'intera decisione di merito (che per implicito deve ritenersi abbia troncato anche le questioni logicamente preliminari rispetto all'esame della domanda) è stata oggetto di tempestiva impugnazione. Per aversi giudicato implicito su una questione preliminare o pregiudiziale, come logica implicazione della decisione sul merito, è indispensabile che almeno un punto di merito sia coperto dal giudicato esplicito. Quando, invece, l'impugnazione abbia investito la decisione in modo tale da impedire la formazione di ogni giudicato esplicito sul merito, vien meno il presupposto perché possa dirsi formato un giudicato implicito (cfr., tra le altre, Cass. 12 giugno 2001, n. 7879; Cass. 6 novembre 2001, n. 13695, e Cass. 11 aprile 2002, n. 5141). Sicché, nel decidere sui dedotti mo-



tivi d'impugnazione concernenti il merito, il giudice d'appello si trova nella medesima posizione di quello di primo grado, e non può esimersi dal rilevare d'ufficio gli eventuali difetti di legittimazione processuale delle parti.

Senonché, come la difesa della controparte Zeta non ha mancato di rilevare, l'accertamento implicito della legittimazione del dr. Gerard nella presente causa non riposa soltanto sulla decisione assunta nel merito dal giudice di primo grado nei riguardi del medesimo dr. Gerard, ma anche sulla successiva pronuncia con cui questa corte, con sentenza n. 7048 del 29 maggio 2000, in accoglimento di un ricorso proposto dalla Zeta, ha annullato l'ordinanza di sospensione emessa in corso di causa dalla corte d'appello ed ha condannato il medesimo dr. Gerard al pagamento delle spese di quell'incidentale procedimento.

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva di cui si sta ora discutendo, infatti, era stata per la prima volta sollevata dal dr. Gerard - come espressamente indicato alla pag. 4 dell'impugnata sentenza - proprio nelle difese che egli svolse dinanzi alla Suprema corte a seguito del ricorso proposto avverso la predetta ordinanza di sospensione; e deve ritenersi che questa corte, pur senza espressamente confutarla, abbia



implicitamente rigettato detta eccezione. Non potrebbe altrimenti spiegarsi la condanna del dr. Gerard al pagamento delle spese di quel procedimento. Donde però evidentemente consegue, attesa la non ulteriore impugnabilità delle decisioni della Corte di cassazione, che sulla questione della legittimazione si è effettivamente formato un giudicato interno, ostativo ad ogni ulteriore discussione sul punto.

4. Sgombrato il campo dalle questioni preliminari, si può senz'altro procedere all'esame del ricorso principale, cui in parte si collegano ed in parte si sovrappongono anche le doglianze espresse nel secondo motivo del ricorso incidentale proposto dal dr. Gerard, che potranno perciò esser vagliate nel medesimo contesto.

4.1. I quattro motivi del ricorso principale formulato dalla società Edera corrispondono alle quattro ragioni di nullità che la corte d'appello ha riscontrato a carico del bilancio di quella società, a suo tempo redatto dal commissario straordinario e quindi reso efficace dall'approvazione dell'Isvap. Bilancio che - come le sezioni unite di questa Suprema corte hanno chiarito nella sentenza n. 378 del 1997, e come la stessa corte d'appello non ha mancato di ricordare - è comunque da considerare alla stregua di un atto societario,



soggetto alle regole dettate dal legislatore per tal genere di rappresentazione contabile della realtà patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Con l'ulteriore conseguenza che esso è anche soggetto al corrispondente regime d'impugnazione, pur con gli adattamenti necessariamente dovuti al fatto che detto bilancio non passa attraverso l'approvazione dell'assemblea dei soci.

Quest'ultimo rilievo consente di liberarsi subito da un'obiezione comune a tutti i quattro suaccennati motivi di ricorso, secondo la quale i pretesi vizi di redazione del bilancio, ove pure sussistenti, non avrebbero in nessun caso potuto determinare una declaratoria di nullità, *ex art. 2379 c.c.*, ma tutt'al più una pronuncia di annullamento ai sensi del precedente art. 2377. Obiezione che non coglie nel segno, perché nessuna delle due citate disposizioni del codice è in realtà applicabile al caso di specie (né l'impugnata sentenza si è ad esse riferita), non trattandosi qui, appunto, di azione diretta a far valere la non conformità di una deliberazione assembleare alla legge o all'atto costitutivo (art. 2377) oppure l'illiceità o impossibilità del suo oggetto (art. 2379). Si tratta, viceversa, di un'azione proposta da un soggetto, a ciò interessato (in quanto socio), per far accertare diret-



tamente la nullità del bilancio per contrasto con le norme imperative destinate a disciplinarne la redazione: azione che, quindi, è retta dai principi generali desumibili dal dettato congiunto degli art. 1324 e 1418 c.c. (non diversamente da quel che accade, d'altronde, nel caso di cosiddetta impugnazione dei bilanci consolidati di società, che ugualmente non sono soggetti ad approvazione da parte di un'assemblea sociale, ma la cui eventuale non conformità alla legge può essere nondimeno oggetto di domanda e di accertamento giudiziale, a norma dell'art. 157, commi 1 e 2, del d. lgs n. 58 del 1998).

4.2. Altre due doglianze di ordine generale sono state prospettate nel ricorso incidentale del dr. Gerard (per il resto meramente adesivo al ricorso principale), volte a sostenere che: a) l'eventuale violazione del principio di chiarezza del bilancio non lo rende illegittimo se non è anche compromesso il principio di verità; b) non si ha comunque nullità del bilancio se non sono pregiudicati in modo apprezzabile gli interessi tutelati dalla relativa disciplina legale, onde la corte d'appello male avrebbe fatto a non valutare (o a non adeguatamente motivare) in ordine alla rilevanza delle irregolarità riscontrate.

Al primo di tali rilievi si deve però replicare che



- come ormai ripetutamente enunciato dalla più recente giurisprudenza di questa corte (alla quale il collegio convintamente aderisce) - il principio di chiarezza nella disciplina legale del bilancio di società non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo. Esso, invece, è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono, in un sistema d'informazione che postula, appunto, l'idoneità del bilancio a rendere effettivamente fruibili per i soci e per i terzi tutte le informazioni che legge impone di fornire loro (cfr. Cass., sez. un., 21 febbraio 2000, n. 27; Cass. 8 agosto 1997 n. 7398; e 3 settembre 1996 n. 8048).

Quanto, invece, alla pretesa irrilevanza dei vizi riscontrati nel bilancio, è sufficiente osservare che una tale valutazione attiene al merito della controversia, e dunque sfugge al sindacato di legittimità. Né sono state dedotte dal ricorrente incidentale circostanze di fatto specifiche, dalle quali si possa ricavare un difetto di motivazione dell'impugnata sentenza su punti decisivi. L'estrema genericità della doglianza preclude, invece, di apprezzarne la decisività; ed im-



pedisce, perciò stesso, di stabilire con riferimento a quale ben determinata circostanza il mancato esame ad opera della corte territoriale possa eventualmente configurare un difetto di motivazione riconducibile alla previsione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Altri più specifici profili di censura, del pari concernenti l'asserita irrilevanza di alcuni vizi ravvisati dalla corte d'appello nel bilancio della società Edera, saranno presi in considerazione esaminando il ricorso principale; come ci si accinge a fare.

5. La prima delle specifiche ragioni di nullità afferenti al bilancio in esame è stata individuata dalla corte d'appello nella violazione, da parte del redattore del bilancio medesimo, di quanto dispone l'art. 2427, n°2, c.c. circa le indicazioni che la nota integrativa deve fornire sui movimenti delle immobilizzazioni e circa le relative precisazioni.

La corte territoriale, pur stimando irrilevante la circostanza che i dati in questione non siano direttamente contenuti nella nota integrativa, bensì in documenti ad essa allegati, ha sottolineato come anche in tali documenti manchi la specifica indicazione dei titoli a reddito fisso acquistati nel corso del periodo della gestione commissariale; ed ha valutato che, viceversa, una simile indicazione sarebbe occorsa, giacché



quei titoli, in quanto destinati a copertura di riserve tecniche e, quindi, ad essere utilizzati durevolmente, rientravano nel novero delle immobilizzazioni finanziarie cui la citata norma si riferisce. Una diversa imputazione - ha aggiunto ancora il giudice d'appello - avrebbe dovuto trovare adeguata spiegazione, nella specie assente.

La ricorrente principale censura tale punto di decisione, lamentando errori di diritto e difetti di motivazione. In particolare osserva che l'utilizzazione dei titoli a reddito fisso, nell'ambito delle riserve tecniche cui sono tenute le compagnie di assicurazione, non comporta affatto che quei titoli siano immobilizzati, come sarebbe confermato dalle previsioni dettate dall'Isvap in attuazione del disposto dell'art. 6 del l. lgs. n. 173 del 1997; e soggiunge che, in ogni caso, la stessa disciplina della nota integrativa fissata dal citato art. 2427 non è integralmente applicabile alle imprese di assicurazione, giacché fa riferimento a poste dello stato patrimoniale e del conto economico non comprese tra quelle che, all'epoca, dette imprese erano tenute a redigere in base al d.p.r. 14 dicembre 1978.

5.1. La prospettata doglianza è in parte infondata ed in parte inammissibile.

5.1.1. E' infondata, se con essa si intende soste-



nere, *sic et simpliciter*, che la disciplina dettata dal codice in tema di nota integrativa non sarebbe applicabile ai bilanci delle società di assicurazione in epoca anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. n. 197 del 1997 (decreto con cui, in attuazione della Direttiva 91/674/Cee sui conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, la materia è stata ridisciplinata *ex novo* dal legislatore, ma che non è invocabile, *ratione temporis*, nella presente causa).

E' vero che il citato art. 2427, nel prevedere il contenuto di detta nota integrativa, fa a più propositi riferimento alle poste dello stato patrimoniale e del conto economico, quali enunciate nei precedenti artt. 2424 e 2425 dello stesso codice; ed è vero anche che, nel contemplare l'iscrizione di siffatte poste di bilancio, l'art. 2423-ter, c. 1, fa espressamente salve "le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività". Ma ciò non toglie che l'insieme delle disposizioni introdotte nel codice con il d. lgs. n. 127 del 1991 (in attuazione delle Direttive 78/660/Cee e 83/349/Cee), ivi comprese dunque le disposizioni in tema di nota integrativa, sono state espressamente dichiarate inapplicabili dallo stesso legislatore solo con riferimento ai bilanci delle banche e delle società finanziarie (art. 44 del citato d. lgs



n. 127), e non anche delle imprese assicurative; né il testo del citato art. 2427 contiene una qualche salvezza delle disposizioni speciali per società esercitanti particolari attività analoga a quella che, come s'è ricordato, il precedente art. 2423-ter prevede invece per le poste dello stato patrimoniale e del conto economico.

Se ne deduce che, pur con gli eventuali adattamenti resi necessari dalla struttura in parte diversa dello stato patrimoniale e del conto economico, le società di assicurazione non sono esonerate dal rispetto delle disposizioni dettate dal citato art. 2427 in tema di nota integrativa, ed in particolare da quelle destinate ad assicurare un adeguato livello d'informazione ai lettori del bilancio, essendo del resto impensabile che il legislatore abbia inteso consentire un abbassamento di tale livello informativo proprio per imprese la cui attività è naturalmente destinata a coinvolgere in più ampia misura anche interessi di terzi.

5.1.2. Quanto, poi, alla specifica questione se i titoli a reddito fisso adoperati per costituire riserve tecniche siano, per ciò solo, da considerare immobilizzazioni finanziarie, e se quindi sia o meno necessario fornire al riguardo le dettagliate informazioni richieste per i movimenti delle immobilizzazioni dal citato

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line followed by a series of loops and a final upward stroke.



art. 2427, n°2, potrà anche ammettersi la teorica plausibilità di una risposta negativa, fondata sul rilievo che un sistema di frequente sostituzione di tali titoli è astrattamente in grado di garantire il mantenimento del valore complessivo della riserva cui essi sono asserviti. E' però difficilmente contestabile che il redattore di bilancio, se tale è il sistema adottato dall'impresa, lo debba esplicitare e motivare nella nota, in ossequio al fondamentale principio di chiarezza da cui l'intera normativa del bilancio è permeata. Non sarebbe infatti ammissibile, né coerente con le prescrizioni generali dell'art. 2423, commi 2 e 3, c.c., che una simile scelta - influente anche sul criterio di valutazione dei titoli in concreto adottato e sui relativi risultati contabili - rimanesse confinata in un'area di assoluta arbitrarietà ed opacità.

Ora, nel caso in esame, la corte d'appello non ha solo censurato il fatto in sé che siano mancate nella nota integrativa le specifiche indicazioni richieste per i movimenti delle immobilizzazioni, ma ha altresì rilevato che un eventuale diverso trattamento contabile dei titoli in esame - non già come immobilizzazioni, bensì quale parte del capitale circolante - avrebbe appunto richiesto un'esplicita spiegazione, che invece non è dato rinvenire nel bilancio. A tale decisivo ri-



lievo, come anche la difesa della controricorrente ha puntualmente osservato, la ricorrente non ha mosso censura (irrilevanti essendo, ovviamente, le motivazioni della scelta contabile fornite solo nel ricorso, ma che neppure si assume fossero già contenute nel bilancio); e tanto basta a rendere intangibile l'accertamento d'illegittimità operato sul punto dal giudice di merito.

6. Una seconda ragione d'invalidità del bilancio è stata ravvisata dalla corte d'appello nel fatto che la nota integrativa non reca menzione della società partecipata Editoriale Corriere di Frosinone, né fornisce un'adeguata spiegazione dei motivi eccezionali per i quali le partecipazioni sono state iscritte in bilancio al valore di costo, anziché in base valore di patrimonio netto, com'era avvenuto negli esercizi precedenti.

La ricorrente nuovamente deduce errori di giudizio e vizi di motivazione (questi ultimi, peraltro, non specificamente individuati). Obietta, in primo luogo, che il valore d'iscrizione in bilancio dell'anzidetta società partecipata era assai modesto e che le relative indicazioni erano comunque note ai soci, per essere state fornite nella relazione alla situazione patrimoniale riferita al 10 aprile 1994, richiamata nella nota integrativa. Sostiene poi, in secondo luogo, che, con-

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and a long vertical stroke at the end.



trariamente a quanto opinato dalla corte d'appello, il criterio dell'iscrizione a valori di costo delle partecipazioni in società controllate o collegate è quello cui normalmente occorre attenersi nella redazione del bilancio della partecipante, come si desume dall'art. 2426, n°4, c.c.

6.1. Nemmeno tali censure sono fondate.

La prima di esse - specificamente concernente la mancata menzione della società partecipata Editoriale Corriere di Frosinone - è essenzialmente affidata a rilievi di fatto, che sfuggono al vaglio del giudice di legittimità, avendo oltre tutto già trovata motivata risposta nella motivazione dell'impugnata sentenza.

La seconda - riguardante la motivazione dei criteri d'iscrizione in bilancio delle partecipazioni - muove dal non dimostrato presupposto che dette partecipazioni si riferiscano a società controllate o collegate (onde ad esse il citato art. 2426, n°4, renderebbe applicabile *naturaliter* il criterio d'iscrizione in bilancio a valore di costo, stabilito dal precedente n°1 di detto articolo anche per le immobilizzazioni finanziarie). Ma si deve invece osservare, anzitutto, che dal tenore dell'impugnata sentenza non si ricava affatto che le partecipazioni in discorso siano accompagnate da un qualche rapporto di controllo o di collegamento tra so-



cietà partecipate e società partecipante; in secondo luogo - ed è osservazione in sé decisiva - che la stessa impugnata sentenza ha specificamente sottolineato l'esistenza di un mutamento nel criterio di valutazione adottato, rispetto agli esercizi precedenti, ed ha giustamente stigmatizzato la mancanza delle motivazioni imposte in simili casi dall'ultimo comma dell'art. 2423-bis c.c. Anche a tal riguardo la ricorrente nulla osserva, e ciò tronca ogni ulteriore questione sul punto.

7. La mancata indicazione, nella nota integrativa, della composizione dei ratei e risconti attivi, siccome prevista dall'art. 2427, n°7, c.c., è un'ulteriore ragione per la quale la corte territoriale ha stimato nullo il bilancio dell'Edera.

Anche a tal riguardo la ricorrente muove una censura di erronea interpretazione della norma e di insufficiente motivazione, giacché afferma che, per poter ravvisare in detta posta quell'apprezzabile rilevanza economica che la citata disposizione del codice espressamente richiede, il giudice di merito avrebbe dovuto confrontare l'entità dei ratei e dei risconti con il totale dell'attivo patrimoniale della società, di cui in realtà essi rappresentavano appena l'1,16%.

7.1. Neppure questo motivo di ricorso è meritevole



di accoglimento.

Quando il legislatore, come nel caso della citata disposizione dell'art. 2427, n°7, fa espressamente discendere dalla rilevanza quantitativa del dato contabile la necessità o meno di fornire al riguardo determinate ulteriori indicazioni o spiegazioni in bilancio, è certamente ragionevole giudicare di siffatta rilevanza adoperando un criterio comparativo, ossia ponendo quel dato a raffronto con i valori complessivi espressi dal medesimo bilancio. Non è però affatto sostenibile che tale criterio sia l'unico logicamente applicabile in simili casi, ed anzi appare del tutto logico e plausibile che in determinate circostanze si possa tener conto anche dei valori assoluti che quel dato esprime, giacché, almeno al di sopra di un certo livello, appare intuitivo che anche poste rappresentative di una percentuale relativamente esigua dell'intero bilancio possono, nondimeno, avere una dimensione economica rilevante ai fini di una corretta informazione dei soci e dei terzi.

Così stando le cose, ed avendo la corte d'appello nel presente caso motivato il proprio giudizio al riguardo con espresso riferimento al valore assoluto dei ratei e dei risconti attivi iscritti nel bilancio della società, la circostanza che la medesima valutazione non



sia stata compiuta anche secondo il suaccennato diverso parametro comparativo non è idonea, di per sé sola, ad evidenziare né - ovviamente - un errore di diritto, né un difetto di motivazione suscettibile di censura in questa sede.

8. La corte d'appello ha infine ritenuto che il bilancio in questione fosse viziato anche per la mancata indicazione del compenso corrisposto agli organi gestori e di controllo della società, come invece prescrive 2427, n°16, c.c.

La censura della ricorrente, ancora una volta riferita a violazione di legge e difetto di motivazione (difetto che, però, neppure in questo caso appare specificamente individuato), si fonda sul rilievo che la disposizione dianzi citata ha riguardo ai compensi spettanti ad amministratori e sindaci della società, e pertanto non sarebbe applicabile quando, come nel caso di società assicurativa sottoposta a regime commissariale, si tratti invece di compensi stabiliti da un organo pubblico (l'Isvap) in favore di soggetti da quel medesimo organo nominati.

8.1. La doglianza non ha pregio.

S'è già detto di come il bilancio di una società assicurativa sottoposta a gestione commissariale debba assolvere, in via di principio, alle medesime funzioni



che sono proprie del bilancio d'esercizio approvato dall'assemblea dei soci e sia, perciò, soggetto alle medesime regole legali.

Ora, la citata disposizione di legge che impone di rendere pubblici, attraverso la nota integrativa al bilancio, i compensi spettanti agli organi amministrativi e di controllo della società risponde, con ogni evidenza, alla necessità di garantire la conoscibilità di un dato importante perché possa essere valutata da ogni interessato in qual misura il reddito dell'impresa è eroso da quel genere di costi. La circostanza che i relativi compensi siano stati precedentemente decisi dai soci in assemblea, o derivino da una fonte diversa (quand'anche dalla pubblica amministrazione), non incide in alcun modo su tale esigenza informativa, che non da tale circostanza trae origine, bensì dal fatto che, in ogni caso, si tratta di compensi destinati a gravare sul patrimonio ed a riflettersi sul reddito dell'impresa sociale. Si potrebbe anzi esser tentati di sostenere che proprio l'estraneità dei soci all'atto deliberativo di detti compensi rende ancor più acuta l'esigenza di rendere gli stessi soci puntualmente edotti della misura di quei costi e della loro incidenza sulla contabilità dell'impresa cui essi partecipano.

Del tutto corretta, pertanto, appare sul punto la



decisione con cui la corte d'appello, procedendo ad un'interpretazione estensiva del citato art. 2427, n°16, ha ritenuto doversi applicare tale disposizione anche in tema di rappresentazione in bilancio di compensi spettanti agli organi di una procedura commissariale disposta dall'Isvap nei confronti di una società assicurativa.

9. Le considerazioni sopra svolte conducono, dunque, alla reiezione tanto del ricorso principale dell'Edera quanto di quello incidentale del dr. Gerard.

Resta di conseguenza assorbito l'esame del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale della Zeta, proposti in via meramente condizionata.

10. L'esito complessivo del giudizio induce a condannare in solido la società Edera ed il dr. Gerard al rimborso, in favore della società Zeta, delle spese processuali, che vengono liquidate in euro 12.000,00 (dodicimila) per onorari e 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte:

1. riunisce i ricorsi;
2. rigetta il ricorso principale;
3. rigetta il ricorso incidentale proposto dal dr.



Gerard ed il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla Zeta General Services Group s.p.a., dichiarando assorbiti i rimanenti motivi di quest'ultimo ricorso;

4. condanna in solido L'Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a. ed il dr. Roberto Gerard a rimborsare alla Zeta General Services Group s.p.a. le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 12.000,00 (dodicimila) per onorari e 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso, in Roma, il 20 febbraio 2004.

Il Presidente estensore

Renato Rordorf

IL CANCELLIERE

Domenico Mazzatopi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

29 APR. 2004

IL CANCELLIERE